



**COMUNE DI
CASTELNUOVO BERARDENGA
(PROVINCIA DI SIENA)**

**REGOLAMENTO COMUNALE
DELLE STRADE VICINALI D'USO PUBBLICO**

(approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 3/04/2023)

ART.1 – Premessa

Il presente regolamento ha per oggetto la regolamentazione della circolazione e quindi dell'utilizzo della viabilità classificata come vicinale d'uso pubblico ai sensi delle norme vigenti.

ART.2 – Definizione strade vicinali d'uso pubblico

Per strade vicinali d'uso pubblico s'intendono quelle inserite nell'elenco relativo approvato con deliberazione del consiglio comunale.

Sono escluse dall'ambito di applicazione del presente regolamento le presenti categorie di strade: autostrade, strade gestite dall'ANAS, strade regionali, strade provinciali, strade comunali, strade agrarie o interpoderali, strade private.

ART.3 – Limiti di utilizzo

Al fine di tutelare i percorsi della suddetta viabilità vicinale e valorizzarne l'uso ai fini ambientali, storici, paesaggistici e escursionistici l'uso delle strade vicinali viene diviso in tre categorie di utilizzo che vengono di seguito descritte:

a) Libera circolazione:

rientrano in questa categoria tutte quelle strade che per le loro caratteristiche non debbono avere limitazioni della circolazione veicolare tranne quelle legate alle limitazioni di tipo tecnico come, ad esempio, la tipologia del veicolo, il tonnellaggio o la sagoma per la presenza di manufatti non idonei. Si tratta di strade di collegamento tra centri e nuclei abitati tra loro e con la viabilità principale da comunale in poi, di strade di penetrazione in alcuni tratti strategici del territorio, di collegamento tra la viabilità principale ed edifici o manufatti di interesse storico, di tratti di viabilità di altro interesse in merito ai quali risulta prioritario l'utilizzo pubblico e della libera circolazione dei veicoli.

b) Traffico limitato:

rientrano in questa categoria tutte quelle strade che possono essere percorse liberamente solo da pedoni, cavalli, cicli ed altri veicoli autorizzati.

Si tratta di strade di elevato interesse paesaggistico, ambientale, culturale, storico e didattico che debbono avere comunque la possibilità di essere per-

corse in caso di necessità sia dai proprietari degli immobili prospicienti, sia dai veicoli di soccorso in caso di emergenze mediche e sanitarie, incendi, alluvioni o altre calamità che coinvolgono la protezione civile, sia da tutti gli altri veicoli muniti di specifica autorizzazione.

c) Traffico escluso:

rientrano in questa categoria tutte quelle strade che possono essere percorse liberamente solo da pedoni, cavalli e biciclette escludendo quindi la possibilità di utilizzo a tutti i veicoli motorizzati. Rientrano in questa categoria tutte quelle strade di prevalente interesse ambientale, storico, paesaggistico ed escursionistico che per le loro caratteristiche non possono essere percorse da veicoli motorizzati.

Le autorizzazioni di cui alla lettera b) dovranno essere rilasciate dall'Ufficio di Polizia Municipale per esigenze produttive, sociali, sportive, turistiche, escursionistiche, quali, a mero titolo esemplificativo, mezzi di soccorso e supporto per manifestazioni podistiche e ciclistiche, mezzi di supporto all'esercizio dell'attività venatoria, iniziative promozionali per la valorizzazione del territorio, delle sue emergenze e delle sue produzioni, interventi di ripristino di servizi a rete e similari.

ART.4 – Segnaletica e sbarramenti

All'inizio, alla fine e lungo il percorso delle strade vicinali non possono essere posti ostacoli di alcun tipo quali sbarre, catene, paletti, recinzioni, fioriere e qualsiasi tipo di ostacolo che impedisca l'utilizzo previsto dal precedente art. 3 ad eccezione di quanto disposto nei paragrafi successivi del presente articolo. Tale divieto è da intendersi esteso anche ad impedimenti di carattere formale, quali cartelli di divieto, di segnalazione di proprietà privata o qualsiasi cartello o iscrizione che lasci presupporre l'assenza di servitù di pubblico uso per i tracciati interessati.

Nelle strade di cui all'articolo 3 comma a) verrà indicata all'inizio e alla fine la classificazione ed a seguire il numero di riferimento relativo. Ad esempio SV 1 , SV 2 , SV 3 ecc.

Nelle strade di cui all'articolo 3 comma b) e c) verrà indicata all'inizio ed alla fine e in prossimità delle intersezioni con le altre viabilità la classificazione ed il numero come al precedente comma con l'aggiunta di un sottostante pannello dove verrà indicato l'uso limitato.

Nelle strade di cui all'articolo 3 comma b) e c) potranno essere apposti eventuali sbarramenti previa dimostrazione della necessità ed approvazione

dell'Amministrazione Comunale con deliberazione della Giunta Comunale, sentito il parere della Commissione Assetto del Territorio, ma dovranno consentire sempre e comunque e in tutte le situazioni il passaggio pedonale, ciclabile o a cavallo.

Le motivazioni addotte nella richiesta, ai fini dell'approvazione dello sbarramento, dovranno afferire esclusivamente a necessità legate a pubblica sicurezza, ordine pubblico e tutela ambientale e naturalistica.

I proprietari frontisti che intendono richiedere l'apposizione di sbarramenti, dovranno motivare la richiesta, indicare la tipologia di sbarramento, impegnarsi a garantire l'immediata rimozione o apertura nel momento in cui le amministrazioni pubbliche competenti per territorio, le forze dell'ordine e di soccorso e gli autorizzati dovessero farne richiesta. Tale impegno alla rimozione dovrà essere esplicitato anche nell'atto che autorizza l'apposizione dell'ostacolo. Alle estremità della vicinale dove saranno apposti gli sbarramenti, i frontisti richiedenti dovranno inoltre predisporre uno spazio per consentire la sosta e la manovra dei veicoli ad uso di chi intenderà percorrere la strada senza veicoli a motore.

Lo sbarramento potrà essere collocato solo a seguito di apposizione in sito di idoneo cartello recante le seguenti indicazioni:

Stemma e dicitura Comune di Castelnuovo Berardenga; Strada vicinale n. "nome della strada";

Categoria e testo della limitazione "Passaggio consentito a mezzi non motorizzati, pedoni e cavalli, oltre a veicoli con apposita autorizzazione";

Ordinanza che origina la limitazione di cui al punto precedente.

Gli sbarramenti attualmente in essere, per i quali non vengano richieste autorizzazioni, ovvero vengano diniegate, o che non presentino i requisiti di cui al precedente capoverso, dovranno essere rimossi a cura e spese dei frontisti; in caso di inadempienza provvederà l'Amministrazione Comunale con relativo addebito delle spese, ferme restando le sanzioni derivanti dall'inosservanza dell'ordine impartito con i poteri di autotutela possessoria di cui al successivo art.5.

In tutte le strade vicinali vige il limite di velocità assoluto di 30 Km./h.

ART. 5 – Sanzioni

La circolazione nelle strade vicinale è regolata dal vigente Codice della strada (D.Lgs 30.04.1992 n.285 e successive modifiche e integrazioni); Le violazioni al regolamento 'uso delle strade vicinali, ove non già sanzionate in termini pecuniari dal Codice della Strada o da leggi speciali, saranno

soggette alla sanzione prevista dall'art. 7-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n°267, fermi restando i poteri di autotutela possessoria comunale e le conseguenti ordinanze di rimozione degli ostacoli e degli sbarramenti.

E' vietato in particolare effettuare lavorazioni agricole ai margini delle strade che pregiudichino la regolare regimazione delle acque meteoriche, effettuare la posa di servizi e creare sbarramenti o limitazioni senza l'autorizzazione dell'Amministrazione Comunale.

ART.6 – Legislazione

Decreto Legislativo 30-04-1992 n.285 e successive modifiche ed integrazioni.

Legge 12-02-1958 n.126.

Regio Decreto 15-11-1923 n.2506.

Decreto Legge Lugotenenziale 01-09-1918 n.1446. Legge 20.03.1865 n.2248.